



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ROBERTO PUPILELLA

Firenze, 1° marzo 2024



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana

**Cerimonia di inaugurazione
dell'Anno giudiziario 2024**

Relazione sull'andamento dell'attività del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
nell'anno 2023

Relazione del Presidente
ROBERTO PUPILELLA

Firenze, 1° marzo 2024

Un benvenuto a tutti i presenti.

Ringrazio le Autorità, civili, militari e religiose presenti ed in particolare il Prefetto che ci ospita in questa sala.

Un saluto particolare a Gabriele Carlotti in rappresentanza del CPGA, con cui ho condiviso anni di lavoro comune al Segretariato della Giustizia amministrativa.

Un sentito grazie ai colleghi della nostra e delle altre magistrature, alla rettrice dell'Università di Firenze ed agli avvocati, che dividono con noi l'onore e l'onere della gestione della giustizia amministrativa in Toscana.

Quest'anno ricorre il cinquantenario dall'inizio dell'attività dei tribunali amministrativi regionali di primo grado, istituiti con la l. 1034/71, 26 anni dopo l'entrata in vigore della costituzione che pure prevedeva all'art. 125 la creazione di un g.a. di primo grado (come ha ricordato il Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione il 5 febbraio per l'apertura dell'anno giudiziario in Consiglio di Stato).

La previsione di un giudice amministrativo di primo grado, era già contenuta nell'art. 125 della Costituzione repubblicana del 1948.

La legge istitutiva dei TTAARR è un frutto fortunato di quella stagione di fermento legislativo che portò al completamento del titolo V della Carta Costituzionale con l'avvio dell'ordinamento regionale completato con

l'approvazione della legge elettorale e la costituzione degli organi rappresentativi avvenuta tra il 1968 ed il 1972.

La Corte Costituzionale aveva aiutato il processo di nascita dei TTAARR cancellando, con due sentenze, l'esistenza delle Giunte provinciali amministrative, organi di primo grado nei giudizi contro gli atti amministrativi per la mancanza d'indipendenza dei suoi componenti.

La prima dotazione organica della magistratura di primo grado (230 magistrati più 22 presidenti) testimonia la sottovalutazione del legislatore sull'impatto che avrebbe avuto una giurisdizione di sindacato della legittimità dei provvedimenti emessi dal potere pubblico con la conseguenza del loro annullamento.

Questa esigenza, era invece avvertita dai cittadini ed amplificata dall'avvio di altri centri decisionali di potere amministrativo, costituiti dalle regioni e dagli altri enti dotati di competenze amministrative, dall'istituendo SSN (L. n. 833/78), dalla sensibilità ambientale cresciuta negli anni 70 e dall'impetuoso sviluppo edilizio, che porterà nel ventennio successivo ad una moltiplicazione di discipline e normative, statali e regionali con il coinvolgimento di enti ed associazioni di tutela paesaggistica ed ambientale.

Ciò senza citare il pubblico impiego allora totalmente affidato al giudice amministrativo e che rappresenterà circa la metà del contenzioso fino all'anno 2000.

Il risultato di questa somma di fattori dimostrò, da un lato l'interesse dei cittadini a verificare la legittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa e, dall'altro, portò alla creazione di quell'arretrato che solo negli ultimi anni è stato decisamente aggredito con la modulazione di apposite udienze di smaltimento, l'aumento degli organici, la previsione di strumenti deflattivi del contenzioso.

Le statistiche presenti nella seconda parte della relazione raccolte dall'ottima Maria Muriccioli su indicazione dei colleghi delle 4 sezioni ci dicono che il picco dei ricorsi è stato toccato in Toscana nel 1996 con quasi 5000 (4884) ricorsi. In Italia nel 1999/2000 i ricorsi depositati superarono i 100mila affari.

La privatizzazione della quasi generalità del pubblico impiego, trasferita alla giurisdizione civile a favore del giudice del lavoro avvenuta tra il 1998 e l'anno 2001, provocò un primo crollo dei ricorsi in entrata che in Toscana si stabilizzarono in 2.200 l'anno. Poi, con l'approvazione del codice del processo amministrativo nel 2010 (D.lgs n.104/2010) ed in maniera più accentuata negli ultimi otto anni il numero dei ricorsi si è attestato sui numeri attuali, variando di un centinaio di ricorsi in più o in meno nel corso degli anni.

Vi sono molteplici ragioni di questo calo del contenzioso, molte delle quali positive.

Prima fra tutte la nascita nel 1990 della legge sul procedimento amministrativo che ha dato alle amministrazioni una guida e dei tempi da rispettare, e con i continui aggiustamenti legislativi ha ormai delineato un procedimento cadenzato eliminando l'inerzia dell'amministrazione che oggi sopravvive nei limiti ristretti del rimedio stabilito dal codice del processo amministrativo all'art.117.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e si conclude con una sentenza in forma semplificata nell'arco di pochi mesi. Quest'anno il contenzioso in materia di violazioni del procedimento amministrativo per inerzia dell'amministrazione si è ridotto a 59 ricorsi con riferimento a tutte le quattro sezioni.

Il secondo fattore positivo è stato costituito dal progressivo aumento nel tempo della qualità degli atti delle PA e del personale amministrativo che, anche grazie a forme d'interlocuzione prima sconosciute, elimina una discreta parte del contenzioso prima del suo nascere.

Inoltre abbiamo dal 2010 un codice (d.lgs n.104/2010) e un processo completamente telematico in entrambi i gradi di giudizio, con accesso ai precedenti in tempo reale a disposizione di tutti i tribunali attraverso non solo le banche dati ma con accesso ad un motore di ricerca creato dalla GA oltre alle news dell'ufficio massimario e dell'ufficio studi per gli approfondimenti.

Queste novità hanno condotto ad unità una giustizia, inizialmente territoriale e pretoria, che mal si conciliava con la necessità del principio della certezza del

diritto, indispensabile per ottenere la fiducia dei cittadini e stimolare l'accesso al giudice amministrativo.

Un fattore fondamentale del successo del giudizio amministrativo è stato determinato dalla riduzione dei tempi del processo, che ormai in alcune materie si contano in pochi mesi, mentre in altre, nelle quali il fatto ed i provvedimenti lo consentono, possono ridursi al tempo necessario per la discussione dell'udienza camerale di sospensiva nella quale il Collegio può decidere di emettere una sentenza in forma semplificata nell'arco di uno o due mesi dal deposito dell'impugnazione (quest'anno sono state 152, circa un sesto sul totale delle sentenze) .

Un altro fattore che ha fittiziamente ridotto il numero dei ricorsi pervenuti è dovuto alla esclusione dei cd. motivi aggiunti che originariamente erano considerati dei nuovi ricorsi (come in realtà spesso sono: quest'anno ne abbiamo contati n. 186).

Tra le cause che incidono invece negativamente sull'accesso alla giustizia va annoverato il peso, certamente sproporzionato rispetto al giudizio civile del contributo unificato in materia di appalti.

Il contributo unificato, introdotto nella legge finanziaria del 2000, era stato pensato con lo scopo di semplificare e di unificare tanti piccoli adempimenti

fiscali ormai anacronistici (le imposte di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, nonché i diritti di cancelleria dell'ufficiale giudiziario e quelli di segreteria).

E' nota la mia posizione sul punto. Credo che l'accesso alla sanità ed alla giustizia non possano portare a discriminare i cittadini per i costi di accesso, trattandosi di garantire le fondamenta dello stato di diritto.

La riduzione del numero dei ricorsi depositati ha consentito di aggredire il contenzioso arretrato e, concentrando l'indagine sulla Toscana, si è passati dai 44mila ricorsi pendenti nell'anno 2000 ai 3581 di quest'anno. Tuttavia il dato riportato è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso anno.

Questo dato va giustificato.

In primo luogo il CPGA ha orientato gli sforzi per la riduzione dell'arretrato solo nelle sedi più sofferenti, tra le quali non vi è il TAR Toscana, con la conseguenza che non sono state più previste udienze straordinarie di smaltimento (una sola nel 2023).

Inoltre il Tribunale ha già raggiunto gli obiettivi previsti dal PNRR per la GA che prevedevano, entro il termine finale del 2026, l'abbattimento del 70% dell'arretrato accumulato fino al 31/12/2019 (Il Tar Toscana ha superato l'obiettivo da raggiungere al 31 dicembre 2023 con il 79% di ricorsi eliminati).

Aggiungo un dato a conoscenza dei frequentatori abituali del tribunale. Il personale di magistratura, che costituisce le quattro sezioni di cui si compone, è formato da 15 giudici anziché da 20, come dispone la legge per ogni sezione e l'organico della sede.

Una direttiva del precedente CPGA aveva inizialmente ritenuto possibile creare nuove sezioni, a condizione che quelle già esistenti fossero ad organico completo. Nel nostro caso nessuna sezione ha cinque magistrati ed in particolare la terza sezione è formata solo da tre colleghi.

Approfitto di questo dato per rispondere preventivamente ad una osservazione critica che il prof. Lubrano avanza in tutte le inaugurazioni, e cioè che l'abbattimento dell'arretrato sarebbe fittizio laddove il risultato positivo venga raggiunto con l'integrazione, nel numero finale, dei decreti decisorii presidenziali.

Non è così. L'arretrato è costituito da ricorsi vivi e da ricorsi ormai superati, dal tempo o da nuovi provvedimenti o da accidenti del processo. La sua eliminazione è dunque parte integrante del pareggio di entrate ed uscite della GA.

Se poi si raffronta il dato con l'organico di diritto del TAR Toscana, i cinque colleghi mancanti garantirebbero almeno la produzione minima di sentenze stabilita dal CPGA, (tra 80 e 100 sentenze l'anno), superando così di gran lunga il numero di ricorsi eliminati attraverso i decreti decisorii (365).

Volendo tracciare un bilancio di questi cinquant'anni di giustizia amministrativa di primo grado si può anzitutto affermare che il processo amministrativo, informatizzato completamente dal 1° gennaio 2017 è un processo rapido. Dalla lettura delle tabelle di confronto allegate alla relazione del Consiglio di Stato si legge che il tempo medio di definizione del giudizio cautelare in Toscana è di trenta giorni per tutte le materie e di 21 gg in materia di appalti.

La definizione di quest'ultime cause è al TAR Toscana di 71 gg. dal deposito del ricorso alla sentenza di primo grado.

Ancora prima le parti, per qualunque materia di competenza del giudice amministrativo, possono avanzare una richiesta di provvedimento monocratico presidenziale nel caso in cui nemmeno il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio cautelare possa eliminare il danno irreparabile del bene della vita invocato. Quest'anno sono state presentate 153 richieste di decreti presidenziali. 95 sono stati respinte e 58 accolte.

Per concludere sulla efficienza complessiva della Giustizia di primo grado va ricordato che la percentuale di ricorsi non appellati che divengono cosa giudicata è in Toscana del 75% e che delle cause appellate solo circa il solo un 10% circa non viene confermato.

Numeri ed andamento della Giustizia Amministrativa della Toscana - Considerazioni sulla GA come specchio dell'evoluzione della società.

Il 2024 è il terzo anno che ho il compito di esporre l'attività svolta dal tribunale nell'anno appena trascorso in occasione della inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

I tre anni trascorsi sono stati connotati da eventi straordinari che hanno profondamente modificato la società. Il giudice amministrativo nel suo ruolo di mediatore tra istanze dei cittadini e gestione dell'interesse generale ha registrato come barometro sensibile questi mutamenti.

Nel 2022, alla soddisfazione per la tenuta della Giustizia Amministrativa grazie al processo telematico, faceva da contraltare la trasformazione del giudice amministrativo in un front-office per orientare l'amministrazione aiutando il processo di regolazione, nel necessario e delicato bilanciamento dei diritti, anche di rango costituzionale, compressi dalla superiore esigenza della legislazione di emergenza sanitaria che ha oggettivamente indebolito la percezione nell'opinione pubblica della certezza dei diritti dei singoli.

Nel 2023/24 in una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali la guerra in Ucraina ed oggi la tragedia della guerra in Palestina hanno innestato

un'accelerazione della crisi energetica ed alimentare, ed i fenomeni migratori peggiorando lo stato dell'economia, aumentando lo stato di paura e di smarrimento dei cittadini alimentando un senso di frustrazione, impotenza, rabbia perché sembrano venir meno, sia la supplica religiosa più volte invocata da papa Francesco, che l'autorevolezza dell'ONU, entrambi inascoltati nella pressante richiesta di una tregua umanitaria per consentire di soccorrere la popolazione civile di Gaza ormai allo stremo delle forze.

Vorrei quindi esporre risultati dell'anno appena trascorso utilizzando alcune parole che mi faranno da guida nella esposizione.

Fragilità

I tre anni trascorsi hanno profondamente minato il senso di sicurezza sanitaria, di protezione sociale anche in uno stato non direttamente coinvolto nei conflitti. Un riscontro della fragilità dei ragazzi che hanno perso quasi un anno di presenza scolastica continua, lo troviamo nell'avvio il 30 gennaio 2024 della discussione alla Camera delle proposte presentate per istituire la figura professionale dello psicologo nelle scuole di ogni ordine e grado.

A conferma di questo bisogno, con riferimento ai ricorsi in materia scolastica si è avuto un aumento, in questi tre anni, sia della richiesta di insegnanti di sostegno che di casi con diagnosi di BES e DSA (40).

Secondo una indagine del Ministero (DGSIS UFF. STATISTICA) nei primi due anni di scuola primaria per DSA lettura e scrittura ed in terza elementare per problemi legati al calcolo, la percentuale di alunni è del 5,3% affetti da DSA su 318 mila studenti.

Secondo il rapporto Censis 2023 il malessere giovanile riguarda anche la dipendenza da alcol, droga, tabacco, internet, videogiochi, disturbi alimentari ed ansia.

Sempre collegati a questo fenomeno per quanto riguarda la scuola possiamo identificare un altro termine ricorrente che attraversa la società che è la *violenza*. Laddove infatti vi è una vittima vi è anche dall'altra parte un atteggiamento di sopraffazione.

In questi casi l'aiuto psicologico aiuta ad identificare potenziali disturbi negli studenti ed offrire aiuto nella lotta contro il bullismo ed il cyber-bullismo.

Secondo il Censis il fenomeno riguarda il 52,7% dei ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni che, nel corso del 2023, hanno subito comportamenti offensivi o violenti da parte di coetanei.

Il disagio sociale sopra descritto è ben rappresentato da alcune delle sentenze decise nel corso del 2023 dalla quarta sezione e che danno uno spaccato dei problemi sopra indicati, in materia di somministrazione di alcool a minori (RGR 856/23), di chiusura di un esercizio commerciale (bar) per contrastare fenomeni di delinquenza accertati all'interno e fuori dal locale (sentenza n. 907/23), di

spaccio stupefacenti ed abbandono di persone minori o incapaci (sentenza n. 1231/23) e di contrasto ai fenomeni di stalking (sentenza n. 1037/23).

Un'altra forma di violenza, costantemente riportata dai fatti di cronaca è costituita dai ricorsi avverso i provvedimenti di DASPO emessi dalla Questura per i comportamenti offensivi di gruppi organizzati di tifosi, sia nei confronti dei calciatori avversari con insulti razziali, sia nei riguardi delle altre tifoserie, sia infine attraverso la violenza del gruppo per commissione di reati diversi quali furti e violenze nelle trasferte collettive per partecipare alle partite della propria squadra.

La sensazione d'insicurezza che crea ansia e paura ci obbliga a segnalare l'aumento delle cause che denunciano l'uso improprio delle armi detenute per la caccia o per ragioni di lavoro o difesa personale che nel corso del 2023 sono state 86.

Cultura e bellezza

Dopo tre anni di lavoro in questa regione trovo la Toscana e Firenze bellissime. E così pure l'Italia. Il presidente Mattarella ha ricordato a Pesaro, capitale della cultura 2024 come l'Italia oltre al patrimonio culturale unico che possiede può vantare una pluralità di culture che ne fanno una civiltà fondata sull'umanesimo in cui la realizzazione dell'armonia dei canoni estetici, in pittura, architettura e scultura sono un patrimonio indivisibile per tutta l'umanità, ma costituiscono soprattutto le nostre radici nelle quali l'immaginazione degli artisti ha consentito

la creazione di capolavori che rappresentano l'idea di una società che ha una tensione verso il bello e l'armonia delle forme e dei colori.

Non si può che concordare ma cosa c'entra con la giustizia amministrativa?

Per due ragioni, che spiegano l'interesse dei cittadini toscani per alcune materie quali l'urbanistica e l'edilizia e, come abbiamo visto, la scuola.

La prima è che l'umanesimo ed il rinascimento sono figli di una società scolarizzata.

Agli inizi del milletrecento, Firenze era una delle tre città italiane con più di 100mila abitanti con un uno sviluppo sociale ed un commercio tanto florido da far coniare il fiorino d'oro nel 1252. 10 mila bimbi (3/4 dei fanciulli) imparava a leggere e tra 1000 e 2000 studiavano matematica in sei scuole d'abaco.

Quindi il mecenatismo che richiamava gli artisti più famosi in Toscana, trovava nei suoi abitanti il riconoscimento di quei canoni di bellezza ed equilibrio fissati da Leonardo nell'uomo vitruviano, centro perfetto sia del cerchio celeste, che del quadrato che identifica materialità e laboriosità terrestre.

Quindi lo *studium* creato nel 1320 e poi le accademie fino ai 100 anni festeggiati l'otto febbraio scorso dall'università di Firenze, testimoniano l'esistenza di un tessuto culturale che viene tutt'oggi percepito come proprio patrimonio di ciascun toscano e fiorentino in particolare.

Anche la Giustizia amministrativa nella sua attività di formazione ha scelto Firenze come sede per i corsi di aggiornamento per magistrati amministrativi e

quest'anno il tema ha riguardato i beni culturali ed ambientali a vent'anni dal codice Urbani (D.lgs n.42/2004).

Lo scambio internazionale tra magistrati europei tramite EJTN ha visto la partecipazione del collega Viola in uno scambio presso la CEDU e la sua partecipazione quale relatore al convegno di Montpellier per i 70 anni dei tribunali amministrativi francesi.

Infine proprio ieri, un gruppo di magistrati del Consiglio di Stato egiziano hanno presenziato ad una udienza della quarta sezione in un *twinning* di confronto tra sistema di giustizia amministrativa italiana ed egiziana.

La vivacità culturale toscana insomma è una sorta di prerequisito sociale e spiega perché la Toscana, a differenza di altre regioni, abbia ad es. mantenuto una sostanziale integrità del proprio patrimonio culturale, anche in riferimento al profilo paesaggistico che edilizio oggetto di controversie davanti al giudice amministrativo.

Due esempi per tutti.

Il tribunale ha affermato la legittimità di un vincolo paesaggistico esteso per 910 ettari per tutelare una valle agricola con un tessuto unitario costituito da colline e reticolo fluviale in una zona connotata da insediamenti storici, una via francigena il cui percorso è costellato di complessi spedali, stazioni di posta, borghi di origine medioevale, oltre a reperti sparsi e siti archeologici, che ne identificano anche un valore culturale, testimoniandone l'attività sociale in tutte le epoche storiche.

Il contenzioso in materia edilizia e paesaggistica rivela anche, in modo sempre più evidente, la necessità di conciliare istanze diverse e talora contrapposte, come quella della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente - beni costituzionalmente protetti – considerati nella loro valenza statica di beni non modificabili, con il diverso interesse oggetto di obiettivo PNRR della transizione ecologica, che spesso impone l'uso di tecnologie ed impianti che non sempre si inseriscono armoniosamente nel contesto di riferimento. Nella rassegna di giurisprudenza alcuni dei casi del 2023 in materia di pannelli fotovoltaici e ai parchi eolici e di antenne per la realizzazione della telefonia 5G.

Anche quest'anno le controversie relative alla gestione e alla tutela del territorio hanno costituito il volume più grosso di cause trattate del Tribunale, quasi un terzo del totale (Urbanistica (193) ed edilizia (251)).

Le due materie dell'Urbanistica e dell'edilizia inevitabilmente connesse alla tutela del paesaggio e dell'ambiente manifestano plasticamente, le trasformazioni del sistema economico, sociale e culturale del Paese.

Dall'analisi del contenzioso in materia emergono spesso le difficoltà organizzative delle Amministrazioni locali nel dare risposte celeri ed univoche alle istanze dei cittadini, evitando inutili aggravamenti dei procedimenti amministrativi e l'incertezza dei rapporti giuridici.

Rimandando alla lettura delle massime più significative depositate nel 2023, voglio qui fare riferimento solo a due casi emblematici, costituiti dalle ipotesi di silenzio-assenso e dell'uso improprio della conferenza dei servizi.

Nel primo caso assistiamo con una certa frequenza ad istruttorie mal fatte o assenti, con la conseguenza della realizzazione di manufatti illegittimi e la necessità di un successivo intervento repressivo, che impone un inutile aggravio ad uffici ed al tribunale.

Al contrario, capita talora di assistere ad un abuso della conferenza dei servizi, anche laddove non sia necessaria per l'assenza del coinvolgimento di più enti competenti nella decisione.

In questa ipotesi si manifesta quella "paura della firma" di cui parlava il presidente Frattini, che è la prima causa della inefficienza della PA e che testimonia a chiare lettere come sia indispensabile insistere sull'aggiornamento professionale dei funzionari e dirigenti delle amministrazioni locali.

Vorrei a questo punto segnalare, per evidenziare come il giudice amministrativo di primo grado sia il terminale immediato delle istanze della società che cambia, che nel prossimo mese di maggio verranno decisi dal TAR Toscana i numerosi ricorsi presentati contro un provvedimento del comune volto a bloccare la proliferazione di ospitalità turistica non alberghiera nei 5 Km.2 del centro di Firenze, patrimonio UNESCO.

Trattandosi di cause pendenti non posso parlarne, ma il contenzioso mi dà lo spunto per ribadire come la complessità sociale impone sempre più spesso al giudice amministrativo di bilanciare interessi pubblici, tra loro contrapposti, nella ricerca di una sintesi tra diritti e competenze in conflitto nella gestione dell'interesse generale.

Il giudice amministrativo viene infatti sempre più coinvolto come bussola per orientare la politica nelle scelte, nel caso di specie, tra diritto allo studio, minato dai costi improponibili per gli alloggi delle grandi città ed i principi e le regole che disciplinano il governo del territorio, il turismo ed il diritto di proprietà.

Che il problema dei costi degli alloggi per gli studenti fuori sede siano proibitivi e minaccino il diritto allo studio lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio di fine anno ed è stato ribadito nel corso della celebrazione dei 100 anni dell'Università di Firenze, lo scorso 8 febbraio.

Secondo il rapporto Censis nelle 14 città metropolitane italiane in cui vivono il 36,2% del totale degli italiani, il canone di affitto per le nuove locazioni nel primo trimestre 2023 è costato 1,4 mld di euro cioè il 9,1% in più rispetto al 2022.

Come appare evidente a tutti, le scelte di carattere generale, su quali siano le priorità degli interessi generali di tutti, spettano alla politica, dovendo residuare al giudice la verifica della legittimità del singolo provvedimento amministrativo impugnato.

Responsabilità, solidarietà accoglienza

Le cause in materia di stranieri (289) hanno avuto quest'anno un incremento. Queste controversie sono conseguenza diretta della instabilità del mondo e la provenienza dei migranti da 4 dei 5 continenti segnala come il fenomeno sia

globale e ciascuno stato deve responsabilmente contribuire a risolvere una parte del problema.

Nei prossimi tre anni il decreto flussi prevede l'ammissione di 452mila lavoratori stranieri.

Si possono individuare due principali flussi di contenzioso dell'anno appena trascorso.

Un primo filone ha ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza agli stranieri richiedenti asilo che durante la permanenza in Italia, in attesa della definizione della loro domanda, trovano lavoro e non sono quindi più in quelle condizioni di indigenza che legittimano il loro inserimento nel circuito dell'accoglienza.

Un secondo filone ha origine nel “decreto Cutro” (d.l. 20/2023 conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50), che ha posto il divieto di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Si controverte sul limite temporale di applicazione della norma.

Con circolare 1/6/2023, prot. 50432, il Ministero dell'Interno ha affermato che non sono più convertibili le istanze di protezione speciale presentate dopo il 4 maggio 2023 anche se il permesso per protezione speciale è stato rilasciato antecedentemente.

La seconda sezione ha accolto le domande cautelari presentate in merito (non abbiano ancora una sentenza) basandosi sull'art. 7, comma 3, ultimo periodo del decreto Cutro che recita “Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di

soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

Queste cause, che hanno per oggetto diritti della persona, pur non godendo di un rito accelerato, sono trattate dal tribunale con molta sollecitudine e la seconda sezione si sforza di concludere il processo già in fase di discussione della istanza cautelare.

A.I. e formazione

Secondo l'ultimo rapporto Censis presentato il primo dicembre 2023 l'88,7% dei cittadini considera la connettività ad internet un diritto al pari della tutela della salute e della previdenza. L'80,8% è convinto che internet dovrebbe essere gratuito. Di questi l'84,5% sono giovani.

L'accelerazione impressa dall'intelligenza artificiale (A.I.) a tutti gli aspetti della società è tale da considerare ormai inarrestabile la sua corsa.

Nell'ultimo messaggio alla Nazione del dicembre '23 il Presidente ha affermato che siamo nel mezzo del balzo storico del terzo millennio e la commercializzazione già avviata dei primi pc quantici, testimonia come la rivoluzione di tutti gli aspetti del mondo che conosciamo sarà velocissima.

Il *digital divide*, diventerà sempre più marcato e la necessità di una formazione continua nel mondo del lavoro sarà indispensabile se non si vuol essere espulsi dal circuito lavorativo.

Queste questioni sono già una realtà nella giustizia amministrativa ad es. in materia di contratti pubblici.

Dal 1° gennaio 2024 è infatti entrata in vigore la disciplina prevista nel nuovo codice dei contratti (D.lgs.n. 36/2023) che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici, sia che si tratti appalti o di concessioni, o di settori ordinari o speciali e senza limiti d'importo.

Per quello che interessa ai fini qui proposti cioè la necessità di una formazione continua e in rapida evoluzione, la pubblicità legale di bandi ed avvisi di contratti pubblici in Europa ed in Italia dovrà essere svolta solo con le modalità ivi indicate ed avrà l'Autorità anticorruzione (ANAC) come unico soggetto deputato a trasmettere bandi ed avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE.

Conclusioni

La materia degli appalti ha avuto nell'anno trascorso la grossa novità di un nuovo codice dei contratti pubblici ed ha visto un piccolo incremento del contenzioso rispetto allo scorso anno, arrivando a 120 affari, dei quali circa 90 già definiti.

Quelli che residuano sono in parte stati depositati negli ultimi due mesi dell'anno o hanno avuto una dilatazione dei tempi medi di giudizio per la presentazione di motivi aggiunti proposti dalle parti, con la necessità di un rinvio per consentire il contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti nel giudizio.

La velocità di decisione, difficilmente comprimibile ulteriormente, non è tuttavia a mio avviso il parametro più importante da considerare nella descrizione complessiva della materia.

Infatti va segnalata l'introduzione, nel nuovo codice, di tre principi cardine cui deve uniformarsi tutta la materia.

I tre principi, ed i successivi corollari del titolo primo della legge che li specificano e definiscono, costituiscono la struttura portante alla quale tutta la disciplina di settore deve uniformarsi.

I tre principi, del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato vorrebbero essere dei binari che garantiscano le amministrazioni ed i partecipanti alle gare pubbliche per evitare di far deragliare l'interesse pubblico dai canoni costituzionali della legalità, trasparenza, buon andamento indicati dall'art. 97 della Carta costituzionale.

Come sempre le dichiarazioni di principio devono poi innestarsi nel corpo delle procedure e nella capacità della giurisprudenza e degli uffici competenti per garantirne la realizzazione.

In questo anno nessuno dei ricorsi depositati ha posto l'accento sui principi del risultato e della fiducia che costituiscono il cuore della scommessa del nuovo codice.

Una preoccupazione che voglio condividere con voi è che questi principi possano essere letti come un ritorno ad un'amministrazione, che legga il principio della fiducia e la stipula di un'assicurazione personale che elimina la

“paura della firma”, come la libertà di considerare il principio del risultato come una licenza per concentrarsi soltanto sulla velocità od economicità nella scelta del contraente con l’aggiudicazione, dimenticando o posponendo l’imparzialità e la tutela dei concorrenti.

Mi è già capitato di ascoltare nel corso di qualche inaugurazione voci, anche autorevoli, che sottolineavano come l’amministrazione con il decreto legislativo n. 36/23 avesse recuperato quello spazio di discrezionalità amministrativa che il giudice amministrativo aveva eroso nel corso degli anni.

Questo aspetto per me è il più preoccupante. La discrezionalità amministrativa infatti non può essere sottratta alla verifica della correttezza dell’operato della PA.

Vorrei concludere lasciandovi, come suggestione, un ricordo dei tram di Milano degli anni ’60, nei quali si leggeva un cartello che diceva: “vietato parlare con il manovratore che non deve essere distratto durante la manovra”.

Ma qui, come sul tram, i cittadini sono nelle mani del conducente e che qualcuno gli segnali la manovra errata dovrebbe essere un dovere civico (oltre che giuridico per il giudice amministrativo) visto che il tram trasporta tutti. Poco importa ai passeggeri sapere che saranno poi eventualmente risarciti per i danni subiti.

Grazie.

**RACCOLTA DI SENTENZE
DEL TAR PER LA TOSCANA
ANNO 2023**

Sezione Prima

A cura del Consigliere Luigi Viola

Sentenza 31 gennaio 2023, n. 106

Turismo –servizi turistici- trasporti non di linea – limitazioni alla circolazione

L'organizzazione e gestione di viaggi e servizi turistici risulta strutturalmente diversa dalle attività di trasporto regolamentate dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e dalla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 (norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) e pertanto non risulta essere soggetta alle relative limitazioni.

La possibilità di limitare la circolazione nei centri storici anche ai mezzi elettrici prevista dall'art. 22, comma 5-quinquies del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (aggiunto dalla l. di conversione 21 giugno 2017, n. 96) risulta conforme al diritto comunitario e costituzionalmente legittima e pertanto risultano legittime le corrispondenti limitazioni previste dai regolamenti comunali (nel caso di specie, il cd. Regolamento UNESCO della Città di Firenze).

Sentenza in forma abbreviata 13 marzo 2023, n. 264

Conferenza di servizi – dissenso costruttivo

In un procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, risulta illegittimo il provvedimento di diniego che non indichi, in applicazione della previsione di cui all'art. 14-bis, comma 3, della legge n. 241/90, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso all'intervento.

Sentenza 11 maggio 2023, n. 462

Concorso universitario – principio della *par condicio*- mezzi di prova nel processo amministrativo

*In applicazione del principio dell'atipicità dei mezzi di prova, risultano utilizzabili nel processo amministrativo intercettazioni telefoniche da cui risulti che l'elaborazione del bando di concorso (in particolare, la parte relativa al profilo del posto messo a concorso) era stata effettuata da uno dei candidati, con conseguente violazione del principio della *par condicio*.*

Sentenza in forma abbreviata 21 giugno 2023, n. 646

Opere pubbliche – opere di architettura – diritto morale d'autore –intrasmissibilità

In considerazione dell'intrasmissibilità del diritto morale d'autore di cui all'art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 relativo alle opere di architettura, risulta inammissibile l'impugnazione degli atti finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento di un'opera pubblica alla normativa sopravvenuta proposto da una fondazione costituita al fine della valorizzazione e tutela dell'opera dell'architetto che ne aveva curato l'originaria progettazione.

Sentenza 7 ottobre 2023, n. 911

Contratti della pubblica amministrazione –clausola di revisione prezzi- proposta di riconduzione ad equità del contratto

Capovolgendo l'impostazione seguita dal precedente Codice dei contratti pubblici del 2006, che prevedeva l'inserimento obbligatorio di una clausola di revisione del prezzo nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture: art. 115 d.lgs. n. 163/2006), il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si è limitato a prevedere la facoltà, per le stazioni appaltanti, di inserire negli atti di gara la clausola revisionale a determinate condizioni, volte a evitare la vanificazione del confronto concorrenziale e del meccanismo della gara pubblica; risulta pertanto legittima la scelta operata a monte dalla Stazione appaltante di non inserire negli atti della procedura di affidamento del servizio, e poi nel contratto, la clausola revisionale, trattandosi di una facoltà il cui mancato esercizio non può essere censurato, giacché risponde alla massima garanzia del principio concorrenziale, fermi restando i rimedi privatistici dei quali l'appaltatore dispone.

Esula dalla giurisdizione amministrativa ogni questione inerente la pretesa inadeguatezza della proposta di riconduzione ad equità del contratto, trattandosi di domanda devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O., sulla base della sua natura di rimedio negoziale che si inserisce tipicamente nella fase dell'esecuzione del contratto (art. 1467 c.c.), così risultando del tutto estranea all'area coperta, sia pure in via indiretta, dall'esercizio di potestà autoritative dell'amministrazione.

Sentenza 10 novembre 2023, n. 1029

Appalti – Requisiti di qualificazione di ordine speciale – Attestazione SOA – Ultravigenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale – Presupposti – Il rinnovo o la verifica deve sopraggiungere prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'ultravigenza della SOA scaduta con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, presuppone che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto.

Sentenza 13 novembre 2023, n. 1031

Legittimazione ed interesse all'impugnazione – criterio della *vicinitas* – impianti per la telefonia mobile – istruttoria delle istanze

La c.d. vicinitas, intesa quale stabile collegamento di un fondo di proprietà o nella disponibilità del ricorrente con altro fondo interessato dell'attività di trasformazione ad opera di terzi, non vale di per sé a radicare la legittimazione al ricorso, ma necessita di essere integrata dalla puntuale allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio che al ricorrente deriverebbe in conseguenza dall'alterato assetto urbanistico-edilizio dell'area ove ricadono i beni di suo interesse; risulta pertanto necessaria, ai fini del riconoscimento della legittimazione e dell'interesse alla proposizione del ricorso, la puntuale allegazione di un pregiudizio concreto derivante dall'atto impugnato, che può consistere anche nell'evidente compromissione di una visuale panoramica.

Dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria, si ricava che l'installazione di impianti per la telefonia mobile sui siti sensibili incontra, se non un divieto assoluto, quantomeno il limite della sottoposizione a una specifica istruttoria volta a verificarne la rispondenza al criterio della migliore localizzazione possibile in termini di complessiva esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche (art. 11 co. 2 l.r. n. 49/2011), ovvero ai criteri dell'unica localizzazione possibile e della minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche (artt. 7 co. 7 e 9 co. 1 del regolamento comunale sull'installazione degli impianti).

Sentenza 15 novembre 2023, n. 1048

Società di progetto- oggetto sociale – società consortili - imputazione dei lavori eseguiti al socio che abbia eseguito i lavori

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 50/2016, i lavori e servizi eseguiti da una società consortile nell'esecuzione di un contratto pubblico si imputano ai soci che abbiano concretamente svolto l'attività in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo l'eventuale affidamento ai soci stessi di attività ulteriori sulla base di specifici contratti di servizio. Ne discende che ciascuna impresa consorziata potrà spendere in proprio, ai fini della partecipazione ad altre procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti di idoneità tecnico-professionale maturati nell'esecuzione pro quota di quel contratto.

Sentenza 23 novembre 2023, n. 1081

Accesso – Esposti e denunce – Esercizio potere di vigilanza – Interesse qualificato del soggetto sottoposto a controllo – Sussiste.

Accesso – Documentazione attività ispettiva – Tutela della riservatezza dei lavoratori - Preclusione assoluta – Esclusione.

Accesso – Mancato esercizio facoltà istruttorie nel giudizio civile – Rilevanza – Esclusione.

Il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti.

L'art. 2, comma 1, lett. c), del d.m. n. 757 del 1994, che sottrae dall'accesso, tra l'altro, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, non preclude in via assoluta l'accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, bensì limita il diritto di accesso ai documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi; la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula dunque che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta.

L'accesso documentale difensivo può essere esercitato, indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.

Sentenza 24 novembre 2023, n. 1085

Legittimazione ed interesse all'impugnazione – enti rappresentativi di interessi diffusi – individuazione dell'interesse

La legittimazione delle associazioni e degli enti a tutela degli interessi collettivi ad agire nel giudizio amministrativo viene riconosciuta dalla giurisprudenza per assicurare la protezione degli interessi diffusi, ossia adespoti, e pertanto l'interesse che legittima la proposizione del ricorso non può coincidere con quello dei singoli iscritti (fattispecie relativa all'impugnazione, ad opera di A.N.C.E., degli atti di indizione di una procedura di gara ritenuta non adeguatamente remunerativa per il contraente privato).

Sentenza 24 novembre 2023, n. 1089

Giurisdizione- concessioni di beni e servizi pubblici- controversie relative all'aspetto esecutivo del rapporto

Ai sensi della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cognizione del Giudice ordinario relativa alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" di cui all'art. 133 co. 1 c.p.a., alle lettere b) e c) è da ritenersi estesa a tutte le questioni inerenti l'esecuzione e l'adempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi; pur trattandosi di un sostanziale rovesciamento dell'impostazione tradizionale, l'orientamento deve trovare adesione, anche al fine di privilegiare l'interesse delle parti del processo ad ottenere dal giudice, in tema di riparto della giurisdizione, pronunce che riducano al massimo il rischio di una (superflua) dilatazione dei tempi processuali (art. 2 co. 2 c.p.a.).

Sentenza in forma abbreviata 28 novembre 2023, n. 1117.

Legittimazione ed interesse all'impugnazione – enti rappresentativi di interessi diffusi – prova delle finalità statutarie.

Nell'ipotesi in cui un comitato non fornito di legittimazione ex lege impugni gli atti finalizzati alla realizzazione di un programma innovativo della qualità dell'abitare di cui all'art. 1, 437° comma della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (peraltro inserito nel P.N.R.R.), risulta indispensabile, ai fini del riconoscimento della legittimazione al ricorso, il deposito della documentazione (atto costitutivo; statuto; elenco degli iscritti) indispensabile per la verifica in ordine alle finalità statutarie dell'ente ed all'adeguata rappresentatività dell'iniziativa.

Sentenza 12 dicembre 2023, n. 1159

Militare e militarizzato- personale militare della Croce Rossa Italiana – operazioni internazionali- danno non patrimoniale.

In assenza della dimostrazione da parte dell'Amministrazione resistente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo, deve essere risarcito il danno derivante dalle infermità (anche a carattere psichico come il "disturbo post-traumatico da stress") originate, sotto il profilo causale, dal servizio prestato in teatri di guerra, nel corso di operazioni internazionali.

Sentenza 18 dicembre 2023, n. 1186

Accesso - Revoca autorizzazione ingresso casa circondariale per esercitare l'attività di psicologa – Silenzio rigetto – Legittimità – Esclusione.

Il provvedimento negativo formatosi per l'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza di accesso volta ad ottenere la documentazione relativa alla revoca dell'autorizzazione all'ingresso alla casa circondariale per esercitare l'attività di psicologa non consente di comprendere, pur in presenza di interessi sicuramente sensibili, quali siano le ragioni di fatto e di diritto che hanno supportato tale diniego, né di capire se e come sia stato effettuato dall'Amministrazione il bilanciamento degli interessi eventualmente in gioco. Ne consegue l'illegittimità del silenzio-rigetto, con conseguente ordine all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza di accesso.

Sezione Seconda

A cura dei Consiglieri Andrea Vitucci, Katuscia Papi e Marcello Faviere

Sentenza 14 novembre 2023, n. 1042

Oggetto: Richiesta misure di accoglienza – Inserimento dell’interessato in lista d’attesa – Silenzio della P.A. – Esclusione

A fronte della richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, non sussiste il silenzio-inadempimento della P.A. qualora risulti che l’interessato sia stato inserito in apposita lista di attesa volta al suo inserimento nel circuito dell’accoglienza secondo le oggettive possibilità.

Sentenza 17 luglio 2023, n. 746

Oggetto: Rinnovo porto d’armi – Diniego per inaffidabilità e mancanza di buona condotta per reato di bancarotta fraudolenta – Illegittimità

È illegittimo il diniego di rinnovo di porto d’armi motivato nel senso dell’inaffidabilità e della mancanza di buona condotta in capo al richiedente che sia stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta (per una pena al di sotto del limite edittale ostativo di cui all’art. 11, comma 1, T.U.L.P.S.), atteso che trattasi di reato che non ha nulla a che vedere con l’uso delle armi né con la violenza.

Sentenza 10 gennaio 2024, n. 28

Oggetto: Conferenza di servizi- Congruità della motivazione in ordine alla prevalenza delle posizioni espresse dalle PP.AA. partecipanti - Sussistenza

*È congruamente motivato l’atto conclusivo della Conferenza di servizi nel quale, prendendo atto del parere contrario di alcune PP.AA. coinvolte, si esprime un giudizio di sintesi a favore dell’opera da realizzare e che, a fronte dell’istruttoria svolta, tenga conto, in un’ottica di bilanciamento, dei benefici derivanti dalla realizzazione dell’opera e, correlativamente, degli impatti che da essa derivano, ritenendone la sussistenza della compatibilità ambientale in considerazione degli studi e delle elaborazioni del proponente, delle misure di mitigazione e monitoraggio nonché delle prescrizioni imposte nella stessa sede della Conferenza di servizi. **Nb si tratta del parco eolico nel Mugello***

Ordinanze nn. 30 e 31 dell’11 gennaio 2024

Oggetto: Sospensione necessaria del giudizio - Nesso di pregiudizialità- Sussistenza

Sussiste il nesso di pregiudizialità tra la causa, proposta innanzi al G.O., volta all'accertamento dell'esistenza del rivendicato "diritto di livello" e quella, incardinata davanti al G.A., diretta a sostenere, nel presupposto dell'esistenza di una tale diritto, che esso sarebbe escluso dall'applicazione della L.R. n. 35/2015 (e dei regolamenti comunali impugnati) o, alternativamente, che lo stesso sarebbe inciso da tali disposizioni (con le connesse eventuali questioni di legittimità costituzionale). Infatti, la sospensione necessaria del giudizio, al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati, implica che vi sia non già un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, debba essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti.

Sentenza (breve) 9 giugno 2023, n. 584

Oggetto: Rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno – Reati ostativi – cd. Piccolo spaccio – Necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale

Con riferimento al rinnovo o al rilascio del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 88 dell'8 maggio 2023 della Corte Costituzionale, i reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (cd. piccolo spaccio) e 474 comma 2 c.p. non rientrano tra i reati automaticamente ostativi, di per sé idonei ad impedire l'emissione del titolo di soggiorno. Si impone perciò, anche per gli stranieri richiedenti il rinnovo del permesso per lavoro, che abbiano riportato condanne per tali delitti, una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale.

Sentenza 4 luglio 2023, n. 686

Oggetto: Rapporto tra Piano paesaggistico regionale (PPR) e Piano Attuativo del Bacino estrattivo – Rapporto tra i citati strumenti di pianificazione e il Codice dei beni culturali e del paesaggio- incidenza del principio "tempus regit actum".

Il P.P.R. ha natura ricognitiva, e non costitutiva, dei beni paesaggistici ex lege, indicati dall'art. 142 comma 1 D. Lgs. 42/2004; conseguentemente detto Piano può sottoporre un territorio a vincolo solo in tanto in quanto lo stesso presenti gli elementi morfologici qualificanti del bene paesaggistico, come individuati dalla citata disposizione del codice (nella fattispecie: i rilievi appenninici di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera 'd', risultano vincolati solo se effettivamente si elevano oltre i 1.200 m.s.l.m., altezza discrimine indicata dalla disposizione de qua).

Nel contempo il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo è attuativo del P.P.R., pertanto può precisarne e dettagliarne i contenuti, ma non può derogarvi.

Entrambi gli interventi pianificatori considerati (P.P.R. e P.A.B.E.) sono inoltre assoggettati al principio "tempus regit actum", perciò devono essere redatti sulla base della situazione di fatto e del quadro normativo (art. 3 L. 241/1990) sussistente al tempo in cui viene esplicata l'attività istruttoria prodromica alla formazione della volizione amministrativa (art. 8 L. 241/1990).

In virtù dei riportati principi, non vi è alcuna contraddizione tra il PPR che individui cartograficamente tra i beni vincolati dei rilievi che superavano i 1.200 m.s.l.m. al tempo dell'istruttoria prodromica alla pianificazione regionale, e il P.A.B.E. con cui il Comune escluda il vincolo paesaggistico per tali rilievi, avendo verificato che gli stessi, al tempo della pianificazione comunale, non raggiungono più l'altezza

dei 1.200 metri individuata come discriminare dal citato art. 142 D. Lgs. 42/2004, per effetto di erosione, attività antropica o altro.

Il PABE che abbia tale contenuto è dunque legittimo.

Sentenza 30 ottobre 2023, n. 986

Oggetto: AIA – Rapporto con la VIA – Fissazione dei limiti alle immissioni in assenza di BAT (best available techniques) – Attività discrezionale della p.a.

I due istituti richiamati (AIA e VIA) hanno ad oggetto valutazioni diverse, e quanto stabilito in sede di VIA (laddove la PA si concentra prevalentemente sulla localizzazione dell'impianto) non vincola l'Amministrazione che, successivamente, nel procedimento diretto al rilascio dell'AIA, pone in essere un'istruttoria nuova e adotta una decisione differente, più specificamente orientata al singolo sito produttivo e alle immissioni ambientali da quest'ultimo prodotte.

In presenza di BAT riferibili a un dato settore, ai sensi dell'art. 29 sexies D. Lgs. 152/2006, l'amministrazione che rilascia l'AIA deve fissare limiti di emissione non superiori a quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL, comma 4-bis), fatta salva la possibilità di fissare limiti maggiormente restrittivi, nei casi previsti dal comma 4-ter (ovvero nei casi in cui ne viene riscontrata la necessità ai sensi dell'art. 29-septies, o se lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione, oppure il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale). Per il settore delle cartiere sussistono specifiche BAT che effettivamente non prendono in considerazione il boro, in quanto non ne individuano livelli massimi di concentrazione nei reflui, né tecniche ottimali di abbattimento. Risulta pertanto applicabile, nella fattispecie, la norma suppletiva di cui all'art. 29 sexies comma 5 ter D. Lgs. 152/2006, secondo cui: «5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, [...] o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI». In virtù di tale disposizione, l'Autorità che rilascia l'AIA per un settore coperto da BAT, riguardo ai processi e alle sostanze non contemplati dalle BAT stesse, fissa dunque il limite di emissione, tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI. In ogni caso, come si evince dal succitato art. 29 sexies comma 4-ter D. Lgs. 152/2006, è sempre legittima l'imposizione di limiti alle immissioni previsti nella legislazione nazionale, anche se più restrittivi di quelli derivanti dalle BAT-AEL.

L'astratta configurabilità di soluzioni alternative, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale della PA, non solo non costituisce una causa di illegittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione, ma è anzi una circostanza che, del tutto fisiologicamente, connota la discrezionalità tecnico-amministrativa. D'altra parte il giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione di legittimità di cui è investito nella presente controversia, non può svolgere un ruolo di amministrazione attiva, comparando tra loro diverse possibili sistemazioni dei confliggenti interessi in gioco, e individuando la più opportuna. Quella resa in tal senso costituirebbe invero una pronuncia di merito, la cui adozione è preclusa al TAR nel caso oggetto dell'odierno giudizio.

Sentenza 20 novembre 2023, n. 1074

Oggetto: Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo – Interesse pretensivo – Necessaria prova della spettanza del bene della vita – Elemento soggettivo – Esclusione della colpa della P.A. in caso di errore scusabile.

La situazione giuridica soggettiva che le due ricorrenti assumono essere stata lesa dalla USL è costituita dall'interesse alla determinazione, da parte dell'Amministrazione sanitaria, della quota sociale in misura pari alla quota antecedentemente applicata dai due gestori.

Si tratta evidentemente di un interesse pretensivo, per la cui risarcibilità la giurisprudenza esige la prova dell'effettiva spettanza, quanto meno in termini di elevata probabilità, del bene della vita conseguibile mediante il provvedimento ambito.

Nel caso di specie, la determinazione della quota sociale è rimessa alla contrattazione tra strutture e Comuni, e non può perciò ritenersi certa la spettanza delle quote autonomamente quantificate dalle ricorrenti. Nel contempo, l'elemento in esame non appare provato nemmeno in via di rilevante probabilità, stante la dichiarata (dalla USL) esigenza di modificare i compensi in essere, caratterizzati da quote fortemente disomogenee, a fronte di accreditamenti sostanzialmente identici. Sulla scorta di ciò, appare dunque da escludere che l'Azienda avrebbe proceduto alla riproposizione delle tariffe pregresse.

Passando alla disamina del profilo soggettivo, la colpa imputabile all'Amministrazione, presunta in presenza di un provvedimento illegittimo, può essere esclusa dalla P.A. laddove la stessa dimostri di essere incorsa in un errore scusabile, sussistente (tra le altre ipotesi individuate dalla giurisprudenza) in presenza di un quadro normativo incerto o di una situazione di fatto molto complessa. Nel caso di specie, la situazione nella quale la P.A. sanitaria si trovava ad agire nell'adozione della deliberazione n. 379/2012, illegittima per incompetenza, risultava connotata da numerosi e rilevanti profili di incertezza. Nelle premesse della stessa deliberazione si dà invero atto che con la legge n. 328/2000 era stato introdotto il sistema dei titoli d'acquisto, la cui disciplina era rimessa alla Regione, e che in Toscana si era proceduto al relativo recepimento con la L.R. 82/2009 e mediante il regolamento di attuazione di cui alla DPGR n. 29/R del 3 marzo 2010. La USL ha dunque agito in una situazione di obiettiva incertezza circa le possibilità e le modalità di individuazione della quota sociale; incertezza risoltasi solo a seguito della nuova D.G.R. 995/2016.

Sentenza 20 novembre 2023, n. 1075

Oggetto: Interpretazione legge di gara – Criterio letterale – favor participationis.

La disposizione del Capitolato deve necessariamente essere interpretata in modo letterale, poiché tale criterio, in sede di appalti pubblici, si impone quale strumento di garanzia del fondamentale principio di par condicio tra i concorrenti.

Le disposizioni della lex specialis vanno dunque lette secondo il senso immediatamente proprio dei termini che le compongono e, ove questo non sia chiaro, deve prediligersi il significato più favorevole alla massima partecipazione alla gara.

La chiarezza della portata della disposizione in esame impedisce perciò che possa darsi luogo a ricostruzioni ermeneutiche estensive dell'ambito applicativo della stessa oltre il dato letterale. Ciò a maggior ragione in quanto il citato articolo del Capitolato ha portata escludente dalla procedura selettiva, e dunque la lettura estensiva dello stesso sarebbe altresì contraria al criterio suppletivo del favor participationis.

Sentenza 2 ottobre 2023, n. 870

Contratti della pubblica amministrazione – Gara – Appalti di Servizi – Determina a contrattare – impugnazione – inammissibilità – Ragioni - Fattispecie)

E' inammissibile un ricorso con il quale è stata impugnata una determina a contrattare della P.A., nel caso in cui, a fondamento del gravame, sia stata posta, tra le altre, la censura secondo cui l'atto impugnato non conterrebbe tutti gli elementi prescritti dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2023 e, in particolare, gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte. La determina a contrarre è un atto endoprocedimentale, di regola inidoneo a costituire in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato, perché la sua funzione attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione. alcuna lesione può derivare al privato concorrente di una procedura di gara dalla omissione dei contenuti della determina a contrattare, giacché tali mancanze non generano alcun effetto immediatamente escludente, visto, peraltro, che nel caso di specie la lex specialis di gara (disciplinare e capitolato) comunque puntualizza e declina tutti gli elementi di cui si lamenta la mancanza e necessari per formulare l'offerta

Sentenza 28 dicembre 2023, n. 1244

Immigrazione – misure di accoglienza - riconoscimento della protezione internazionale a seguito di ricorso giurisdizionale – revoca – decorrenza termini – Fattispecie.

L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 142/2015, prevede che "le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Ne consegue che il momento dell'accertamento giudiziale delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria coincide con il termine finale del riconoscimento delle misure di accoglienza di cui all'art. 14, comma 4 citato. Ne consegue ancora che l'emissione del decreto del Tribunale [...] costituisce valido presupposto per la pronuncia della revoca delle misure di accoglienza.

Sezione Terza

A cura dei Consiglieri Silvia De Felice e Pierpaolo Grauso

Sentenza 16 febbraio 2023, n. 167

Contratti della pubblica amministrazione – interesse legittimo degli offerenti di una procedura di affidamento di un contratto pubblico all’esclusione delle offerte altrui

Alla luce dei principi sanciti e progressivamente affinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, nell’ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico gli offerenti hanno, infatti, un analogo interesse legittimo all’esclusione delle offerte altrui ai fini dell’aggiudicazione; e il concorrente che sia stato o debba essere escluso, anche in virtù dell’accoglimento del ricorso proposto nei confronti della sua ammissione alla gara, è comunque legittimato ad agire per ottenere a sua volta l’esclusione dell’altro concorrente, altrimenti destinato a conseguire l’aggiudicazione, il tutto a prescindere dal numero di offerte in gara e dalla natura dei vizi che le affliggono, e a tutela dell’interesse strumentale al rinnovo della procedura di affidamento, con il solo limite dell’intervenuta definitività della propria esclusione (cfr. Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2013, in C-100/12, “Fastweb”; id., 5 aprile 2016, C-689/13, “PFE”; id., 21 dicembre 2016, C-355/15, “Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich”; id., 11 maggio 2017, C-131/16, “Archus”; id., 5 settembre 2019, C-333/18, “Lombardi”. Nella giurisprudenza nazionale si vedano, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2587; Cass. civ., SS.UU., 29 dicembre 2017, n. 31226).

Sentenza 20 febbraio 2023, n. 180

Contratti della pubblica amministrazione – prodotto pronto all’uso – necessità di ricostituzione

La giurisprudenza ha chiarito che la qualità di “pronto all’uso” di un prodotto, talora richiesta dalle stazioni appaltanti, ha una valenza atecnica e meramente descrittiva, come tale connotata da un inevitabile margine di soggettivismo valutativo. Essa non è esclusa, in termini generali, laddove occorra eseguire alcune semplici operazioni manuali, oggettivamente agevoli e funzionali solo alla concreta utilizzazione materiale del prodotto, compresa la sua ricostituzione prima dell’uso (in questi termini Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3778; id., sez. VI, 3 febbraio 2017, n. 467; id., sez. III, 18 marzo 2013, n. 1571).

Poiché la ricostituzione rappresenta, secondo l’indirizzo interpretativo richiamato, il prototipo delle operazioni manuali agevoli e limitate che non impediscono di ritenere un prodotto “pronto all’uso”, il fatto che la stazione appaltante abbia espressamente richiesto reagenti non bisognosi neppure di ricostituzione da parte dell’operatore va inteso nel senso di riconoscere la caratteristica preferenziale in questione ai soli reagenti che, per essere utilizzati, non necessitano di alcuna altra operazione manuale, ancorché minimale, che non sia quella di venire prelevati dalla confezione.

Né può ritenersi che operazioni manuali diverse dalla ricostituzione, quali la centrifugazione, siano compatibili con la specifica nozione di “pronti all’uso” fatta propria dalla stazione appaltante. Una

tale conclusione sarebbe palesemente irragionevole sul piano logico e sistematico, non essendovi alcun motivo di trattare in maniera diversa operazioni propedeutiche all'uso fra loro del tutto assimilabili e una tale conclusione non essendo in alcun modo giustificata dal tenore della norma.

L'espressione del capitolato "reagenti pronti all'uso o che non richiedano ricostituzione da parte dell'operatore" mette in relazione due elementi che si integrano reciprocamente ed esprimono la volontà della stazione appaltante di non considerare "pronti all'uso" i reagenti bisognosi di ricostituzione manuale, ipotesi cui una palese identità di ratio impone di accomunare i reagenti bisognosi di un qualche trattamento da parte dell'operatore, come nel caso della centrifugazione.

Sentenza 28 febbraio 2023, n. 224

Edilizia – L'overruling giurisprudenziale non può superare le decisioni coperte da giudicato che siano in contrasto con il nuovo indirizzo

Nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali, e in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sembra ormai invalsa l'equiparazione del diritto di formazione giurisprudenziale a quello di produzione legislativa, anche per gli ordinamenti di civil law, e tale affermazione trova ampio riscontro nella giurisprudenza interna del giudice ordinario (per tutte, in materia penale cfr. Cass. pen., SS.UU., 13 maggio 2010, n. 18288), come in quella del giudice amministrativo (si pensi alle pronunce sui limiti del prospective overruling, che mutuano i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione: v. Cons. Stato, A.P., 23 febbraio 2018, n. 1, ed a quelle che riconoscono al giudice la possibilità di modulare gli effetti delle proprie pronunce anche quando comportino un mutamento nell'interpretazione di norme sostanziali: Cons. Stato, A.P., 22 dicembre 2017, n. 13).

Da questo non sembra tuttavia potersi ricavare che l'overruling giurisprudenziale, anche in chiave di superamento di contrasti pregressi, costituisca una sopravvenienza capace per definizione di superare le decisioni coperte da giudicato che siano in contrasto con il nuovo indirizzo. Una tale conclusione è stata espressamente rifiutata dalla Corte Costituzionale con riferimento al giudicato penale, in relazione agli artt. 5, 6 e 7 della C.E.D.U. (sentenza 12 ottobre 2012, n. 230), e ad essa si oppongono le esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti, cui presiede il principio dell'intangibilità del giudicato e che hanno sicuro rilievo anche per il diritto sovranazionale.

Sentenza 7 marzo 2023, n. 245

Contratti della pubblica amministrazione – prodotto di ultima generazione

Il concetto di "ultima generazione" non può essere riferito, in assenza di ulteriori specificazioni, al solo prodotto di più recente fabbricazione e alla sola data di immissione in commercio del dispositivo.

Infatti, il momento del lancio distributivo di un dispositivo medico non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né, tantomeno, il livello di avanzamento in termini di performance. Con la conseguenza che una lettura del parametro in questione ancorata alla maggiore o minore risalenza della immissione del prodotto nel mercato risulterebbe ingiustificata sul piano dei principi e irragionevole nelle sue applicazioni pratiche.

Sentenza 10 marzo 2023, n. 260

Contratti della pubblica amministrazione – finalità della procedura di marcatura temporale

Nell'ambito di una procedura di gara telematica sono previsti adempimenti tecnici specifici, a cadenze temporali ben definite, per garantire il corretto caricamento delle offerte nel sistema, in modo da assicurare che l'accesso e la conoscibilità dell'offerta da parte degli addetti alla procedura di gara avvenga solo alla data e all'ora di seduta prevista in fase di creazione della procedura.

Attraverso la verifica della validità della firma digitale e della marcatura temporale, in particolare, viene tutelata la segretezza e l'inviolabilità delle offerte, assicurandone l'invio e la ricezione "in busta chiusa".

La procedura di marcatura temporale consiste nell'apposizione di un protocollo informatico univoco che consente di stabilire l'esistenza di un documento a partire da un certo istante; nell'ambito di una procedura di gara telematica, ove siano adottati determinati accorgimenti procedurali e determinate scadenze temporali, la stessa serve anche ad attestare la coincidenza tra l'offerta economica presentata entro il termine di scadenza previsto dalla legge di gara e l'offerta che viene aperta e valutata in un momento successivo dalla commissione di gara, impedendone così la sostituzione.

La firma digitale e la marcatura temporale, pertanto, svolgono funzioni in parte differenti e, grazie alla combinazione di questi due adempimenti, si assicurano la paternità, la data e l'orario di creazione del documento, da un lato, e la sua integrità sostanziale, dall'altro.

Sentenza 20 marzo 2023, n. 286

Contratti della pubblica amministrazione – concordato preventivo con continuità aziendale – autorizzazione del giudice per la partecipazione a procedure di affidamento di pubbliche commesse solo prima dell'omologa

Gli artt. 80 co. 5 lett. b) e 110 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 vanno intesi nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione all'affidamento di pubbliche commesse è subordinata all'autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l'omologa del concordato. Dopo l'omologa, l'autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell'impresa di adempiere al contratto, che, nel sistema delineato dall'art. 95 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 14/2019, costituisce appunto il presupposto dell'autorizzazione.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza civile, infatti, l'autorizzazione del giudice ai fini della partecipazione a procedura di affidamento di contratti pubblici è richiesta nella sola fase compresa fra il deposito della domanda di concordato e l'omologazione, e questo sulla base sia dell'elemento testuale (il quarto comma dell'art. 186-bis prevede che la partecipazione deve essere autorizzata dal giudice "successivamente al deposito della domanda" di concordato), sia, mutatis mutandis, di argomenti analoghi a quelli già svolti con riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 14/2019, per molti aspetti sovrapponibile a quella dettata dalla legge fallimentare a proposito dei contenuti del piano di concordato (accompagnato dalla relazione di un professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e recante l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura: artt. 161 co. 3 e 186-bis co. 2 l. fall.), degli effetti dell'omologazione (che chiude la procedura di concordato: artt. 180 e 181 l. fall.) e

dell'esecuzione del concordato (finalizzata all'adempimento degli impegni assunti con la proposta di concordato e soggetta alla sorveglianza del commissario giudiziale: art. 185 l. fall.).

Sentenza 29 maggio 2023, n. 528

Edilizia – Limiti di efficacia del giudicato penale nel processo amministrativo – Rapporti con il giudicato amministrativo

Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., come interpretato da giurisprudenza granitica, sotto il profilo soggettivo il giudicato è vincolante nei soli confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, mentre sotto il profilo oggettivo il vincolo copre l'accertamento dei fatti materiali ritenuti rilevanti ai fini della decisione e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o della stessa amministrazione (fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2625; id., 20 gennaio 2023, n. 678; id., 21 novembre 2022, n. 10200).

Dalla sentenza penale passata in giudicato, anche se priva di efficacia vincolante, il giudice amministrativo può trarre argomenti da porre a base del proprio libero convincimento, collocandoli opportunamente nel più ampio contesto dell'istruttoria espletata (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 493; id., sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 339).

Tale operazione, tuttavia, nel caso in cui gli elementi emersi nel giudizio penale coincidano sostanzialmente con quelli emersi nel giudizio amministrativo, non può consentire una sostanziale rilettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice amministrativo, a ciò ostando il vincolo derivante dal giudicato amministrativo.

Il fatto che i medesimi elementi ricevano valutazioni difformi in differenti sedi giurisdizionali costituisce un evento del tutto fisiologico, tenuto anche conto delle diverse regole di giudizio che presiedono, nella specie, al processo penale e al processo amministrativo.

Sentenza 19 giugno 2023, n. 604

Edilizia – art. 19 bis-bis della legge n. 241/1990 - S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altre amministrazioni – inefficacia sino all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

L'istituto della S.C.I.A. è stato interessato da una profonda rivisitazione per effetto dei decreti legislativi n. 126/2016 (c.d. "S.C.I.A. 1") e n. 222/2016 (c.d. "S.C.I.A. 2") emanati in attuazione della legge "Madia" n. 124/2015.

L'art. 3 del d.lgs. n. 126/2016 ha aggiunto alla legge n. 241/1990 l'art. 19-bis, che al terzo comma disciplina l'ipotesi in cui l'attività oggetto di una S.C.I.A. risulti condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni. In tale evenienza, la norma prevede che l'interessato presenti allo sportello unico deputato alla ricezione della S.C.I.A. anche l'istanza relativa agli atti di assenso necessari "e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato".

In dottrina, sulla scorta delle espressioni adoperate dal Consiglio di Stato in sede di Commissione speciale nei pareri nn. 839 e 1784 del 2016, resi sugli schemi dei decreti legislativi predetti, si parla di S.C.I.A. “impura” per evidenziare l’assenza dell’effetto legittimante immediato allo svolgimento dell’attività che caratterizza la S.C.I.A. “pura” a partire dalla riscrittura dell’art. 19 l. n. 241/1990 ad opera dell’art. 49 co. 4-bis del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

La S.C.I.A. “impura” si atteggia, come ancora una volta rimarcato dal Consiglio di Stato nei pareri citati, in una “richiesta di inizio di attività”, più che in una “segnalazione”. E il d.lgs. n. 222/2016 – cui è stata demandata la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private – chiarisce al riguardo che per gli interventi edilizi sottoposti a S.C.I.A. o C.I.L.A., qualora sia necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica semplificata, la relativa istanza deve essere presentata contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. o C.I.L.A., le quali non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione (si veda la Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, Sezione II, sottosezione 1.2., voce 62.), applicandosi il regime della S.C.I.A. condizionata ad atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell’art. 19-bis co. 3 della legge n. 241/1990 (art. 2 co. 3 d.lgs. n. 222/2016).

Il quadro regolatorio così delineato depone inequivocabilmente nel senso dell’inefficacia originaria della S.C.I.A. condizionata al conseguimento della necessaria autorizzazione paesaggistica, ancorché semplificata. Fino al rilascio dell’autorizzazione, essa non è idonea a spiegare alcun effetto e non permette l’avvio, neppure provvisorio, dell’attività, senza che il Comune sia onerato di intervenire entro i termini stabiliti dall’art. 19 co. 3 e 4 della legge n. 241/1990, riprodotti dagli artt. 145 co. 3 e 146 l.r. toscana n. 65/2014.

Sentenza 24 luglio 2023, n. 767

Edilizia – diritto alla restituzione delle somme versate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Al privato non spetta la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nel caso in cui – nonostante il Comune abbia ingiunto soltanto il ripristino delle caratteristiche planovolumetriche del bene in conformità al permesso di costruire rilasciato originario - lo stesso venga integralmente demolito per scelta del proprietario.

In tal caso, infatti, le modifiche (abusive) rispetto al progetto assentito non hanno determinato la creazione di un organismo edilizio completamente diverso da quello autorizzato con il permesso di costruire di cui si controverte e il proprietario del bene si è pienamente avvalso del titolo edilizio rilasciato dal Comune.

Sentenza 19 dicembre 2023, n. 1200

Concessione di un bene pubblico comunale – sub concessione

Affinché possa parlarsi di sub concessione di un bene pubblico occorre che si realizzi il trasferimento in capo al sub concessionario - in modo stabile - di facoltà ed obblighi che l’Ente pubblico ha attribuito al concessionario e che lo stesso sia dimostrato da elementi precisi e concordanti.

Al contrario, non basta la sussistenza di circostanze compatibili con la semplice concessione del bene a soggetti terzi, per un uso specifico e circoscritto, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, come previsto dalla stessa convenzione di concessione, soprattutto quando, come nel caso di specie, permanga la complessiva attività di gestione del bene da parte del concessionario.

Sentenza 1 giugno 2023, n. 547

Impianti di distribuzione di carburanti – interesse al ricorso - vicinitas commerciale

Quando l'impugnazione di titoli finalizzati all'avvio di un'attività economica è proposta da parte di operatori economici che operano nella stessa area di riferimento e svolgono attività analoghe, la sussistenza della legittimazione ad agire presuppone l'esistenza - non solo e non tanto della vicinitas in senso strettamente territoriale - quanto piuttosto di un'oggettiva e reciproca interferenza concorrenziale tra le attività.

Si parla in questo senso di "vicinitas commerciale", nozione che vede sfumare il dato della prossimità spaziale per valorizzare quello della sostanziale sovrapposibilità del bacino di utenza servito dai diversi operatori economici coinvolti nella controversia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564; Id., sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1269).

L'esistenza del medesimo bacino di utenza deve essere verificata di volta in volta, tenendo conto della tipologia di attività svolta dagli operatori economici, del contesto ambientale di inserimento, della specifica conformazione dei luoghi.

Al di là del dato meramente formale dell'indirizzo, rileva il fatto che gli impianti si trovino comunque a breve distanza l'uno dall'altro, sulla stessa direzione di traffico, e che si rivolgano al medesimo bacino di utenza.

Sentenza breve 19 giugno 2023, n. 609

Appalti – impugnazione del provvedimento in cui, con riferimento a una procedura aperta per l'affidamento di una fornitura articolata in 2 lotti, la Stazione appaltante ha disposto di non ammettere la ricorrente alla fase di apertura delle offerte economiche, per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per la valutazione qualitativa dell'offerta tecnica – inammissibilità.

L'art. 120, comma 11 bis, del codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104 del 2010, espressamente dispone che "nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto";

Pertanto, l'ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione aggiudicatrice, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; solo in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di

annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta;

Nel caso controverso, invece, la ricorrente ha impugnato le valutazioni della Commissione di gara, recepite nel provvedimento impugnato, espresse sulle due distinte offerte tecniche presentate dalla ricorrente per i lotti n. 1 e n. 2; si tratta di procedure di gara autonome l'una dell'altra, riferite a forniture distinte, per le quali la stessa ricorrente ha presentato due diverse offerte tecniche che, nella valutazione di merito, hanno conseguito, entrambe, un punteggio insufficiente per l'ammissione alla fase successiva della procedura;

Ne consegue che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 120, comma 11 bis, del codice di rito che non consente la proposizione di un ricorso cumulativo, in materia di affidamento di contratti pubblici, per l'impugnazione di atti e provvedimenti adottati nel corso di più di un procedimento di aggiudicazione, a meno che siano impugnati atti comuni alle diverse procedure di aggiudicazione.

Sentenza 10 ottobre 2023, n. 923.

Edilizia – Oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione – deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la definizione degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e degli oneri verdi – illegittimità.

La delibera, che definisce gli oneri di urbanizzazione, il contributo sul costo di costruzione e gli oneri verdi, è impugnata nella parte in cui, al fine del computo degli oneri, distingue gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa da quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, parificando questi ultimi alla sostituzione edilizia.

Il D.P.R. 06/06/2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, all'articolo 3, recante le definizioni degli interventi edilizi, definisce al comma 1, lettera d), gli "interventi di ristrutturazione edilizia".

Lo stesso testo unico, all'articolo 16, comma 4, nel disciplinare il contributo per il rilascio del permesso di costruire, dispone che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione, tra l'altro (lettera D bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.

In tal modo la legge statale ancora la determinazione differenziata degli oneri al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ricompresi dall'articolo 3, comma 1, lettera D, nella categoria unitaria della ristrutturazione edilizia.

La delibera impugnata, determinando oneri più pesanti per la sottocategoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva rispetto agli altri interventi di ristrutturazione edilizia, confligge con la finalità incentivante delineata dall'articolo 16, comma 4, del testo unico, giustificata dalla considerazione che tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, tanto conservativi, quanto ricostruttivi, non determinano consumo di suolo e quindi meritano di essere sottoposti a un regime contributivo più favorevole rispetto ad interventi, come quelli di sostituzione edilizia, che, pur presupponendo la demolizione e la ricostruzione del fabbricato preesistente, conducono alla edificazione di un edificio che presenta, rispetto a quello precedentemente esistente, un ingombro volumetrico maggiore, oltre che una diversa sagoma, con possibile incremento, quindi, del carico urbanistico.

Sezione Quarta

A cura dei Consiglieri Giani Riccardo (Presidente),
Giovanni Ricchiuto e Nicola Fenicia

Sentenza 20 giugno 2023, n. 621

Informativa antimafia – Contesto familiare mafioso – Rischio di condizionamento mafioso

Si riconosce la legittimità di un provvedimento interdittivo antimafia basato, oltre che sulla sussistenza di precise “situazioni” di carattere penale, sulla presenza di un forte e radicato condizionamento familiare di carattere mafioso. Si può dunque presumere, con un certo grado di verosimiglianza o di probabilità, che un modello “clanico” di organizzazione mafiosa, organizzato quindi su più nuclei familiari mafiosi facenti capo a un unico clan, sia idoneo a condizionare le scelte anche di un membro della famiglia formalmente estraneo alle dinamiche mafiose.

Sentenza 4 luglio 2023, n. 681

Revoca del porto d’armi – Guardia giurata – Perdita del posto di lavoro – Necessità di una motivazione più rigorosa

La revoca del porto d’armi assume una rilevanza particolarmente pregiudizievole nei confronti di chi svolge un’attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, in mancanza del suddetto titolo. Nel caso di specie, il primario interesse pubblico alla sicurezza si viene a fronteggiare con l’altrettanto rilevante, anche in chiave costituzionale, diritto al lavoro. Ciò non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo invece l’esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del possibile pericolo di abuso delle armi; impone tuttavia che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono l’attività professionale di guardia giurata, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto.

Sentenza 17 luglio 2023, n. 738

Occupazione *sine titulo* – Acquisizione acquisitiva – Illecito extracontrattuale – Acquisizione sanante – Restituzione del bene – Equo indennizzo – Art. 42 bis D.P.R. 327/2001

*L’illecita o l’illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’amministrazione per scopi d’interesse pubblico non determina alcun effetto acquisitivo in capo alla stessa amministrazione. Pertanto, secondo un consolidato filone giurisprudenziale, inaugurato da alcune sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’istituto dell’“acquisizione acquisitiva” non trova più vigore nel nostro ordinamento. Tale situazione di occupazione *sine titulo* rappresenta, invece, un illecito extracontrattuale e, allo stesso tempo, uno dei presupposti del successivo provvedimento – doveroso*

nell'esercizio ma discrezionale nei risultati – con il quale la P.A. decide se acquisire comunque il bene o restituirlo al privato ai sensi dell'articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001.

Sentenza 28 luglio 2023, n. 793

Insegnamento di religione nella scuola – Scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento cattolico – Diritto di scelta può essere esercitato anche nel corso dell'anno scolastico

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è basato sul principio della libera scelta, indefettibile condizione di effettività della tutela e garanzia, anche nell'ambito scolastico (art. 2 della Costituzione), della fondamentale libertà religiosa della persona (artt. 8 e 19 della Carta Fondamentale). Del resto l'insegnamento scolastico della religione cattolica incide fortemente sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto, come si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 4 comma 1 lettera 'b' D.P.R. 751/1985, lo stesso non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente confessionale, dovendo essere impartito, per la norma de qua, «in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata». Ogni perimetrazione oggettiva o soggettiva, condizionamento, o limitazione temporale della facoltà di scelta, si tradurrebbe immancabilmente in una intollerabile compromissione della fondamentale libertà religiosa e personale dello studente; pertanto la scelta di avvalersi o meno dell'IRC ben potrà essere espressa, con effetti vincolanti per l'istituzione scolastica, non solo dopo la scadenza del termine per l'iscrizione al nuovo anno, ma (alla luce di una necessaria lettura costituzionalmente orientata della norma in esame) anche in corso d'anno.

Sentenza del 02 ottobre 2023 n. 882

Armi e munizioni- istruttore di tiro- alterazione psicofisica a seguito di eccessiva assunzione di sostanze alcoliche- revoca divieto di detenzione armi

Il destinatario di un divieto di detenzione armi ha un interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione, e ciò al ricorrere di due condizioni principali, costituite dal sopravvenuto mutamento delle circostanze valorizzate nel provvedimento inibitorio e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall'adozione dello stesso. Si tratta ovviamente di condizioni per la mera apertura del procedimento di revoca (altrimenti non dovuta) e che non ne vincolano l'esito. Nel caso di specie il diniego di revoca del divieto ex art. 39 del TULPS si regge su di un'adeguata motivazione, sia con riferimento alla sopravvenienza costituita dalla riabilitazione che estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale della condanna ma non è circostanza decisiva e vincolante ai fini del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto, sia con riferimento all'idoneità di un episodio idoneo ad intaccare ancora la totale affidabilità del ricorrente nel buon uso e nella corretta custodia delle armi, venendo evidenziata la particolare gravità di quella condotta allo stato non superabile dal tempo trascorso.

Sentenza 16 ottobre 2023, n. 937

Licenza porto d'armi - Diniego istanza - Giudizio di pericolosità sulla base solo di fatti risalenti nel tempo – Difetto di istruttoria e di motivazione

L'istanza volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto d'armi deve essere vagliata non già in astratto, ma in concreto, alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità che si sostanzia nell'espressione di una valutazione sintetica in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell'affidabilità desunto dalla sua condotta globalmente considerata. Se la prognosi di pericolosità può essere effettuata anche avendo a riferimento fatti isolati e comunque ascrivibili ad un periodo di tempo più lontano, deve ritenersi necessario che il giudizio prognostico di non affidabilità sia comunque attuale, risulti verosimile, consentendo che gli elementi assunti a fondamento consentano (ancora) di considerare assente l'affidabilità del soggetto istante. L'onere di motivazione pertanto, non può che risultare più stringente tutte quelle volte (come nel caso di specie) i fatti dedotti a sostegno del provvedimento di rigetto siano riferibili ad un periodo di tempo estremamente risalente, il cui decorso (unitamente all'assenza di ulteriori elementi) non può che far presumere che si fosse in presenza di eventi oramai estranei alla condotta dell'istante.

Sentenza 16 ottobre 2023, 938

Espropriazione – Retrocessione parziale – Completamento dell'opera – utilizzazione totale dell'area – Competenza – natura vincolata del provvedimento – diniego di retrocessione parziale

La realizzazione completa dell'opera pubblica stradale, in modo conforme al progetto originario, non consente al privato di richiedere la retrocessione parziale del bene espropriato. Invero, la retrocessione parziale può essere legittimamente richiesta solo allorquando sia ravvisabile una mancata esecuzione parziale dell'opera pubblica oppure un mutamento dell'intervento tale da contrastare con la destinazione originaria dell'area e da lasciare un bene inutilizzato. Inoltre, quando non è oggetto di contestazione la valutazione sulla inservibilità del bene per la funzionalità dell'opera pubblica, bensì unicamente la presenza o l'assenza dei presupposti di fatto per richiedere la retrocessione parziale del bene, si riconosce la competenza a decidere sulla retrocessione al Dirigente del Settore Viabilità, Opere Pubbliche ed Espropri della Provincia, e non al Consiglio provinciale. Infine, la natura vincolata del provvedimento di diniego, ex art. 21 octies comma secondo, rende sanabili alcuni vizi procedurali (mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto).

Sentenza 2 novembre 2023, 994

Informativa antimafia – Condizionamento mafioso – Rapporti di “vicinanza” sospetti – Rischio concreto di “contagio” – “Interdittiva a cascata”

La presenza di un consolidato e radicato rapporto di collaborazione e di vicinanza, anche di origine familiare, fra gli amministratori di società formalmente diverse, alcune delle quali interessate da misure interdittive antimafia, rappresenta un indice abbastanza affidabile di un concreto rischio di infiltrazione mafiosa anche per la società ancora non interessata da tale tipo di provvedimento. Tale “possibilità di contagio” può verificarsi nel caso di cessione integrale delle quote societarie da parte dell'amministratore, titolare di una società già colpita da una misura interdittiva, a favore di un suo stretto parente.

Sentenza del 18 dicembre 2023 n. 1190

Espropriazione per pubblica utilità- illegittima occupazione di proprietà privata- illecito extracontrattuale- azione di risarcimento del danno

L'occupazione e la trasformazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione d'urgenza, ma senza tuttavia l'adozione del provvedimento definitivo di esproprio, non sono più ritenute suscettibili di determinare un effetto traslativo della proprietà, come in passato si riteneva attraverso l'istituto di origine pretoria della c.d. occupazione "acquisitiva". Il legislatore nazionale è dunque intervenuto per regolare la fattispecie in esame, dapprima con l'art. 43 TUEs. (approvato con il d.P.R. n. 327- 2001 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003) e poi, dopo la dichiarazione della sua incostituzionalità per eccesso di delega, con l'art. 42-bis (introdotto nel testo unico dall'art. 34, comma 1, L. n. 111 del 2011). I casi di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono disciplinati dall'art. 42- bis del Testo unico sugli espropri. L'Autorità che utilizza sine titulo un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato, con un procedimento d'ufficio (che può essere sollecitato dalla parte in caso di inerzia), gli interessi in conflitto, adotta un provvedimento conclusivo del procedimento con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto. Nel caso di occupazione sine titulo, l'Autorità commette un illecito di carattere permanente; ma il giudice non può decidere la 'sorte' del bene nel giudizio di cognizione instaurato dal proprietario. La fattispecie di cui all' art. 42-bis è delineata in termini di potere-dovere: non implica certo che l'Amministrazione debba necessariamente procedere all'acquisizione del bene, ma impone che essa eserciti doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente o restituirlo al soggetto privato. La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall'Autorità. Nel caso in cui venga proposta esclusivamente una tutela risarcitoria, questa non è ammissibile in quanto fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

STATISTICHE ANNO 2023

TAVOLE E GRAFICI

Tav. 1 – ORGANIGRAMMA

Tav. 2 – RICORSI PERVENUTI E DEFINITI NELL'ANNO 2023

Tav. 3 – RIEPILOGO ATTIVITA' GIURISDIZIONALE 2023

Tav. 4 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' GIURISDIZIONALE dal
2014 al 2023

Tav. 5 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PENDENTI dal 2014 al 2023


Tav. 6 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PERVENUTI dal 2014 al
2023

Tav. 7 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI DEFINITI dal 2014 al 2023

Tav. 8 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI DEPOSITATI dal 1994 al
2023

Tav. 9 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO RICORSI PENDENTI AL 31/12/2023
per classificazione

ORGANIGRAMMA T.A.R. TOSCANA febbraio 2024




Dotazione di fatto: 15 magistrati e 24 personale amministrativo

Dotazione di diritto: 20 magistrati e 32 personale amministrativo


Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana



Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale
Anno 2023


Ricorsi definiti																			
Ricorsi pendenti al 31/12/2022	1532	Ricorsi doppi e annullati su istanza di parte	12	Ricorsi pervenuti	1520	con sentenza	983	con sentenza breve	152	con decreti decisori	365	con altri provvedimenti	36	Totale ricorsi definiti	1536	Ricorsi pendenti al 31/12/2023	3581	Abbattimento accumulato arretrato	-0,11%



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale
Attività 2014 / 2023

Anno di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi pervenuti	2222	2087	1779	1722	1769	1671	1376	1692	1700	1532
Ricorsi definiti	2884	2565	2654	2295	2157	2165	2302	2123	1919	1536
Ricorsi pendenti	7040	6562	5751	6139	5684	5174	4259	3818	3585	3581



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi pendenti

Attività 2014 / 2023

Anno di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi pendenti	7040	6562	5751	6139	5684	5174	4259	3818	3585	3581



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi pervenuti

Attività 2014/2023

Anno di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi pervenuti	2222	2087	1779	1722	1769	1671	1376	1692	1700	1532



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale - ricorsi definiti

Attività 2014 / 2023

Anno di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi definiti	2884	2565	2654	2295	2157	2165	2302	2123	1901	1536




Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale


Ricorsi depositati nell'ultimo trentennio

Anno di attività	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi pervenuti dal 1994 al 2023	4779	4619	4884	4517	4257	3327	3192	2833	2634	2415	2596	2271	2084	2252	2334	2201	2335	2366	2040	1898	2222	2087	1779	1722	1769	1671	1376	1692	1700	1532




Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Ricorsi pendenti al 31/12/2023 per classificazione

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale



Ricorsi pendenti al 31/12/2023 per classificazione

